



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile: IZZI LUIGI

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4313 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 6076 - Data adozione: 02/12/2015

Oggetto: Concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di disagio a norma dell'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione: 15/12/2015

Numero interno di proposta: 2015AD007383

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2011 n. 68 concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali, come modificata in ultimo dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70;

Visto l'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 che prevede la concessione di un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale medesima in situazione di maggior disagio e che, salvo il caso dei comuni di cui all'articolo 54, comma 2, della legge regionale medesima, esercitano esclusivamente mediante l'unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 28, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;

Visto l'articolo 65, della legge regionale n. 68/2011 che prevede che il contributo deve essere concesso ai comuni derivanti da fusione che abbiano coinvolto un comune già rientrante nella graduatoria di maggior disagio al momento dell'approvazione della legge di fusione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, recante “Approvazione termini e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di disagio a norma dell'articolo 82 della legge regionale n. 68 del 2011” come modificata con deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 630;

Visto il punto 7.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, che prevede che “nell'anno 2015, è ammesso che il comune, già beneficiario del contributo nell'anno 2014, possa esercitare tre funzioni fondamentali tra quelle indicate nell'articolo 80, comma 1, della l.r. 68/2011, mediante convenzione con l'unione di comuni di cui fa parte”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2013, n. 1056, recante “Approvazione della graduatoria del disagio a norma dell'articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68” come modificata con deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2015, n. 218;

Considerato che per effetto di quanto disposto al punto 2.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 i comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo sono i seguenti: Arcidosso, Badia Tedalda, Bagni di Lucca, Bagnone, Campagnatico, Camporgiano, Cantagallo, Capraia Isola, Caprese Michelangelo, Careggine, Casola in Lunigiana, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castell'Azzara, Castelnuovo di Val di Cecina, Castiglione di Garfagnana, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianni, Chitignano, Chiusdino, Chiusi della Verna, Cinigiano, Civitella Paganico, Comano, Cutigliano, Fabbriche di Vergemoli, Filattiera, Firenzuola, Fivizzano, Fosciandora, Fosdinovo, Gaiole in Chianti, Licciana Nardi, Londa, Magliano in Toscana, Marciana, Marliana, Marradi, Minucciano, Molazzana, Montecatini Val di Cecina, Montemignaio, Monterchi, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Monticiano, Montieri, Mulazzo, Murlo, Ortignano Raggiolo, Palazzuolo sul Senio, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Pieve Santo Stefano, Piteglio, Podenzana, Pratovecchio Stia, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rio nell'Elba, Riparbella, Roccalbegna, Sambuca Pistoiese, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, San Godenzo, San Marcello Pistoiese, San Romano in Garfagnana, Santa Fiora, Santa Luce, Sassetta, Scansano, Seggiano, Semproniano, Sestino, Sillano Giuncugnano, Sorano, Stazzema, Talla, Trequanda, Tresana, Vagli Sotto, Vernio, Villa Basilica, Villa Collemandina, Zeri;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 2.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 devono essere esclusi i comuni di Bagni di Lucca, Fivizzano, San Marcello Pistoiese e Vernio in quanto comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, avuto riguardo alla popolazione risultante dalla graduatoria del disagio;

Considerato che l'ufficio, a norma del paragrafo 4 dell'allegato A deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014, ha provveduto entro il 30 giugno 2015 a comunicare ai comuni interessati gli atti in possesso dell'ufficio e la sussistenza o meno, alla data delle comunicazioni, dei requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che alla data del 31 ottobre 2015, termine di avvio del procedimento di concessione del contributo, l'ufficio ha effettuato l'accertamento sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della l.r. 68/2011, compresi i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, e dagli statuti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, non considerando le verifiche di effettività svolte ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale medesima, a norma del punto 7.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014, e quindi considerando tutte le funzioni fondamentali che l'unione, ai sensi dei suddetti atti, è tenuta a esercitare per il comune potenzialmente destinatario del contributo;

Considerato che il Comune di Arcidosso fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Arcidosso ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Badia Tedalda fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 155, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Badia Tedalda ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Bagnone fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Viste le convenzioni con le quali il Comune di Bagnone ha conferito all'Unione di comuni montana Lunigiana, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Considerato, pertanto, che a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 e del punto 7.3 dell'allegato A alla DGR 111/2014, il comune di Bagnone ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Camporgiano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 9 settembre 2015, Supplemento n. 125, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- servizi in materia statistica;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato, pertanto, che il comune di Camporgiano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il comune di Capraia Isola, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e ha norma del punto 3.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111 è ammissibile al contributo;

Considerato che il comune di Caprese Michelangelo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT – Parte seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 155, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato che il comune di Caprese Michelangelo ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale 27 novembre 2014, n. 37, con la quale è stato deliberato di proseguire nella gestione diretta le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Considerato, pertanto, che il comune di di Caprese Michelangelo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Careggine fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. n. 36 del 9 settembre 2015, Supplemento n. 125, e i

provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato, pertanto, che il comune di Careggine ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Casola in Lunigiana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Viste le convenzioni con le quali il Comune di Casola in Lunigiana ha conferito all'Unione di comuni montana Lunigiana, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Considerato, pertanto, che a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 e del punto 7.3 dell'allegato A alla DGR 111/2014, il comune di Casola in Lunigiana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Castel Focognano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Vista la convenzione con la quale il comune di Castel Focognano ha conferito all'Unione dei comuni montani del Casentino la funzione fondamentale in materia statistica;

Considerato, pertanto, che a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 e del punto 7.3 dell'allegato A alla DGR 111/2014, il comune di Castel Focognano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 il comune di Castel Franco Piandiscò, istituito con legge regionale 18 giugno 2012, n. 32, per fusione dei comuni di Castel Franco di Sopra e Pian di Scò, è ammissibile al contributo;

Considerato che il Comune di Castel San Niccolò fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Castel San Niccolò ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Castell'Azzara fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Castell'Azzara ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Castiglione di Garfagnana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 9 settembre 2015, Supplemento n. 125, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato, pertanto, che il comune di Castiglione di Garfagnana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Castiglione d'Orcia fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia", costituita in data 12 ottobre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 15 del 15/04/2015, supplemento n. 61, rettificato con pubblicazione sul BURT n. 17 del 29/04/2015, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Castiglione d'Orcia ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Cetona fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni Valdichiana Senese", costituita in data 31 ottobre 2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 13 del 2 aprile 2014 Supplemento n. 45, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- servizi in materia statistica;

Vista la convenzione con la quale il Comune di Cetona ha conferito all'Unione dei comuni Valdichiana Senese, con decorrenza 31 dicembre 2014, l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Visti gli atti di organizzazione adottati e trasmessi dall'Unione dei comuni Valdichiana Senese, per la funzione fondamentale pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato, pertanto, che a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 e del punto 7.3 dell'allegato A alla DGR 111/2014, il comune di Cetona ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Chianni fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Valdera", costituita in data 30 ottobre 2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto, come risultante dalle modifiche ricognitive apportate dalla Giunta dell'unione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 68/2011 e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 28 del 17 luglio 2015, supplemento n. 101, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale ;
- servizi in materia statistica;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Chianni ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Chitignano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Chitignano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Chiusdino fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani della Val di Merse", costituita in data 31/10/2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Chiusdino ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Chiusi della Verna fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Chiusi della Verna ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Cinigiano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015

lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Cinigiano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Comano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Viste le convenzioni con le quali il Comune di Comano ha conferito all'Unione di comuni montana Lunigiana, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Considerato, pertanto, che a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 e del punto 7.3 dell'allegato A alla DGR 111/2014, il comune di Comano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 il comune di Crespina Lorenzana, istituito con legge regionale 22 novembre 2013, n. 69, per fusione dei comuni di Crespina e di Lorenzana, è ammissibile al contributo;

Considerato che il Comune di Cutigliano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montani Appennino Pistoiese", costituita in data 02/04/2013, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo

statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 17 del 24 aprile 2013, Supplemento n. 43, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Cutigliano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 il comune di Fabbriche di Vergemoli, istituito con legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, per fusione dei comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli, è ammissibile al contributo;

Considerato che il Comune di Filattiera fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Viste le convenzioni con le quali il Comune di Filattiera ha conferito all'Unione di comuni montana Lunigiana, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Considerato, pertanto, che a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 e del punto 7.3 dell'allegato A alla DGR 111/2014, il comune di Filattiera ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Fosciandora fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei

- primi soccorsi ;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato, pertanto, che il comune di Fosciandora ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Londa fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni Valdarno e Valdisieve", costituita in data 27/09/2010, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 28 gennaio 2015, Supplemento n. 19, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- anagrafe;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Londa ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Minucciano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 9 settembre 2015, Supplemento n. 125, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato, pertanto, che il comune di Minucciano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Molazzana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 9 settembre 2015, Supplemento n. 125, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato, pertanto, che il comune di Molazzana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Montemignaio fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Montemignaio ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Monterchi fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 155, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Monterchi ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Monteverdi Marittimo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana Alta Val di Cecina", costituita in data 16/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 16/09/2015, supplemento n. 130, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Monteverdi Marittimo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Monticiano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani della Val di Merse", costituita in data 31/10/2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Monticiano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Mulazzo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;
-

Viste le convenzioni con le quali il Comune di Mulazzo ha conferito all'Unione di comuni montana Lunigiana, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Considerato, pertanto, che a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 e del punto 7.3 dell'allegato A alla DGR 111/2014, il comune di Mulazzo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Murlo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani della Val di Merse", costituita in data 31/10/2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Murlo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Ortignano Raggiolo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Ortignano Raggiolo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Piazza al Serchio fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 9 settembre 2015, Supplemento n. 125, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato, pertanto, che il comune di Piazza al Serchio ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Pieve Fosciana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 9 settembre 2015, Supplemento n. 125, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato, pertanto, che il comune di Pieve Fosciana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Piteglio fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montani Appennino Pistoiese", costituita in data 02/04/2013, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 17 del 24 aprile 2013, Supplemento n. 43, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Piteglio ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Podenzana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Viste le convenzioni con le quali il Comune di Podenzana ha conferito all'Unione di comuni montana Lunigiana, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Considerato, pertanto, che a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 e del punto 7.3 dell'allegato A alla DGR 111/2014, il comune di Podenzana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 il comune di Pratovecchio Stia, istituito con legge regionale 22 novembre 2013, n. 43, per fusione dei comuni di Pratovecchio e di Stia, è ammissibile al contributo;

Considerato che il Comune di Radicofani fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia", costituita in data 12 ottobre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 15 del 15/04/2015, supplemento n. 61, rettificato con pubblicazione sul BURT n. 17 del 29/04/2015, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Radicofani ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Riparbella fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Colli Marittimi Pisani", costituita in data 3 novembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul Supplemento al BURT - Parte Seconda n. 12 del 20/03/2013, Supplemento n. 32, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Riparbella ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Roccalbegna fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Roccalbegna ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Sambuca Pistoiese fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montani Appennino Pistoiese", costituita in data 02/04/2013, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 17 del 24 aprile 2013, Supplemento n. 43, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Sambuca Pistoiese ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di San Casciano dei Bagni fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni Valdichiana Senese", costituita in data 31 ottobre 2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 13 del 2 aprile 2014 Supplemento n. 45, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Vista la convenzione con la quale il Comune di San Casciano dei Bagni ha conferito all'Unione dei comuni Valdichiana Senese, con decorrenza 31 dicembre 2014, l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Visti gli atti di organizzazione adottati e trasmessi dall'Unione dei comuni Valdichiana Senese, per la funzione fondamentale pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato, pertanto, che a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 e del punto 7.3 dell'allegato A alla DGR 111/2014, il comune di San Casciano dei Bagni ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di San Godenzo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni Valdarno e Valdisieve", costituita in data 27/09/2010, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 28 gennaio 2015, Supplemento n. 19, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- anagrafe;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di San Godenzo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di San Romano in Garfagnana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 9 settembre 2015, Supplemento n. 125, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato, pertanto, che il comune di San Romano in Garfagnana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Santa Fiora fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015

lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Santa Fiora ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Seggiano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Seggiano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Semproniano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Semproniano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Sestino fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT – Parte seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 155, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Sestino ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 il comune di Sillano Giuncugnanao, istituito con legge regionale 24 novembre 2014, n. 71, per fusione dei comuni di Sillano e di Giuncugnano, è ammissibile al contributo;

Considerato che il Comune di Talla fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della

Costituzione;

- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Talla ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Trequanda fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni Valdichiana Senese", costituita in data 31 ottobre 2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 13 del 2 aprile 2014 Supplemento n. 45, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

Considerato, pertanto, che il comune di Trequanda ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Tresana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Viste le convenzioni con le quali il Comune di Tresana ha conferito all'Unione di comuni montana Lunigiana, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Considerato, pertanto, che a norma dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 e del punto 7.3 dell'allegato A alla DGR 111/2014, il comune di Tresana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Villa Collemandina fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2015 lo statuto

vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 9 settembre 2015, Supplemento n. 125, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale

Considerato, pertanto, che il comune di Villa Collemandina ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Cantagallo non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243965 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Cantagallo non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Firenzuola non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243968 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Firenzuola non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Fosdinovo non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243965 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Fosdinovo non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Licciana Nardi non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243971 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Licciana Nardi non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Marradi non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243972 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Marradi non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Montecatini Val di Cecina non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243965 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Montecatini Val di Cecina non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Monterotondo Marittimo non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243975 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Monterotondo Marittimo non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Montieri non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243976 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Montieri non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Palazzuolo sul Senio non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243977 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che il comune di Palazzuolo sul Senio con nota, acquisita al protocollo regionale n. 2015/250687/A del 24 novembre 2015, ha comunicato di svolgere la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, come previsto dalla normativa regionale di riferimento per l'area territoriale del dell'Unione dei comuni del Mugello;

Considerato che l'articolo 82 della l.r. 68/2011 prevede che l'accesso ai contributi è condizionata all'esercizio associato delle funzioni fondamentali solo mediante unione di comuni, e che detta previsione era nota al Palazzuolo sul Senio sin dal 24 dicembre 2013, data di modifica della normativa, e che pertanto, il comune liberamente poteva, adeguarsi a dette disposizioni esercitando mediante l'unione di comuni altre funzioni fondamentali diverse da quelle del sociale;

Considerato, inoltre, che il comune di Palazzuolo sul Senio lamenta il mancato coordinamento tra gli uffici regionali, dovendosi al contrario ricordare che la legge regionale n. 41 del 2005 non impone ai comuni forme associative obbligatorie, lasciando ad essi la scelta da compere, e che tutto ciò è ben noto alle strutture regionali;

Considerato che, il Comune di Palazzuolo sul Senio, ad eccezione della nota citata, non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Pescaglia non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243978 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Pescaglia non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Sorano non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243980 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Sorano non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Stazzema non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243981 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Stazzema non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Zeri non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 243982 del 16 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni fondamentali, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Zeri non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Campagnatico non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241322 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Campagnatico non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241323 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Civitella Paganico non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241324 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Civitella Paganico non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Gaiole in Chianti, non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241325 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Gaiole in Chianti non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Magliano in Toscana, non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241326 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune Magliano in Toscana non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Marciana, non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241327 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Marciana non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Marliana non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241328 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Marliana non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Pieve Santo Stefano non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241329 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Pieve Santo Stefano non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Radda in Chianti non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241330 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune

ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Radda in Chianti non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Radicondoli non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241331 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Radicondoli non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Rio nell'Elba non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241332 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Rio nell'Elba non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di San Giovanni d'Asso non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241333 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di San Giovanni d'Asso non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Santa Luce non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241334 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Santa Luce non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Sassetta non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241335 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Sassetta non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Scansano non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241336 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Scansano non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Vagli Sotto non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241337 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Vagli Sotto non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2015, il Comune di Villa Basilica non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 241338 del 11 novembre 2015 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Villa Basilica non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che le modalità di calcolo del contributo da concedere sono stabilite dall'articolo 82, comma 2, della l.r. 68/2011, e che per i comuni derivanti da fusione nei casi previsti dall'articolo 65 della legge regionale medesima si considerano i comuni originari, a norma del punto 2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111;

Considerato che la misura massima del contributo da attribuire a ciascun comune, a norma dell'articolo 82, comma 2, lettera a) della l.r. 68/2011, è stata stabilita con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in euro 25.000,00;

Vista la decisione della Giunta regionale 24 novembre 2015, 47, relativa a ulteriori disposizioni operative ai fini del pareggio di bilancio;

Considerato che lo spazio concesso con detta deliberazione della Giunta regionale attiene ai contributi concedibili ai sensi degli articoli 82 e 90 della l.r. 68/2011;

Ritenuto opportuno procedere alla concessione dei contributi di cui agli articoli 82 e 90 utilizzando lo spazio concesso in proporzione ai contributi concedibili;

Preso atto che i contributi da concedere agli enti sono da iscrivere nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014 n. 87, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale 2015 – 2017;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 12 del 12 gennaio 2015 con la quale è stato approvato il bilancio gestionale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio gestionale pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 – bilancio gestionale 2015 – 2017 conoscitivo;

DECRETA

1. E' concesso ai comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68/2011, in quanto ciascuno di essi ha, per le motivazioni riportate in premessa, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo medesimo.
2. Sono esclusi dal contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68/2011 i Comuni di Bagni di Lucca, Fivizzano, San Marcello Pistoiese e Vernio, in quanto aventi popolazione superiore a quella prevista dalla legge per la concessione del contributo medesimo.
3. Non è concesso ai Comuni di Cantagallo, Firenzuola, Fosdinovo, Licciana Nardi, Marradi, Montecatini Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Montieri, Palazzuolo sul Senio, Pescaglia, Sorano, Stazzema e Zeri il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68/2011 per le motivazioni riportate in premessa.
4. Non è concesso ai Comuni di Campagnatico, Castelnuovo di Val di Cecina, Civitella Paganico, Gaiole in Chianti, Magliano in Toscana, Marciana, Marliana, Pescaglia, Pieve

Santo Stefano, Radda in Chianti, Radicondoli, Rio nell'Elba, San Giovanni d'Asso, Santa Luce, Sassetta, Scansano, Vagli Sotto, Villa Basilica il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68/2011 per le motivazioni riportate in premessa.

5. E' impegnata la somma di euro 895.754,52 sul capitolo 11034 del bilancio gestionale 2015, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68 del 2011.
6. Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei contributi concessi sull'impegno di cui al punto 5.
7. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.

Il dirigente

Allegati n. 1

A

Enti beneficiari

8a2cf09c1ed45be95a067afac9cbe90dcc138bb6356b148d1365d505bf1d8163

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Positivo

CERTIFICAZIONE